

Segreteria di Stato - Sezione Seconda
Decreto di *Recognitio* di Delibera di sviluppo concordatario
30 luglio 1998
Notiziario CEI 1999, p. 86

•
 SEGRETERIA DI STATO

Prot. N° 6304/98/RS

Eminenza Reverendissima,

La Congregazione per i Vescovi ha qui trasmesso, per competente esame di questa Sezione per i Rapporti con gli Stati, il testo della modifica che la XLIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha apportato, di recente, al "Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (Delibera CEI n. 58)". Detta variazione aggiunge la lettera m) all'art. 1 § 1 della medesima Delibera n. 58, e stabilisce che anche i sacerdoti stranieri, che esercitano il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia, sono da annoverare tra coloro che svolgono servizio in favore della diocesi.

Il medesimo Dicastero si premurava di informare che Vostra eminenza aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista "recognitio" da parte della Santa Sede al succitato "Testo unico", ai sensi del can. 455 § 2 del Codice di diritto canonico.

Al riguardo mi prego di significarLe che il Santo Padre, alla Cui attenzione è stata sottoposta la menzionata modifica, ne autorizza benevolmente la promulgazione.

Mi è gradita l'occasione per confermarmi con sensi di profonda venerazione

Dal Vaticano, 30 luglio 1998

Jean Louis Tauran
 Segretario per i Rapporti
 con gli Stati

 A Sua Eminenza Rev.ma
 Il Sig. Cardinale Camillo Ruini
 Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Testo originale italiano.

Fonti principali di riferimento: can 455 § 2 CIC (*recognitio*) È artt 82, 89 [9] (competenza generale in materia delle congregazioni romane) È art. 47 [9] (competenza della Segreteria di Stato, Seconda Sezione) È vedi Delibera CEI n. 58 (inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia, "Notiziario CEI", 1999, pp. 85-88) È cfr. [119], [120].

Testo e Bibliografia: la stessa che per i documenti [109], [110].